

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE

L'anno ____ il giorno _____ del mese di _____ in Gozzano nella residenza municipale con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

P R E M E S S O

- che i Comuni di **Gozzano, Pogno e Soriso** con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, esecutive ai sensi di legge, hanno approvato il testo della presente convenzione disciplinante il servizio associato di Polizia Locale;

Tra i sottoscritti comparenti

Comune di Gozzano con sede in Gozzano (NO), _____, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Gozzano, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____, esecutiva ai sensi di legge

Comune di Pogno con sede in Pogno (NO), _____, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Pogno, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____, esecutiva ai sensi di legge

Comune di Soriso con sede in Soriso (NO), _____, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Soriso, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____, esecutiva ai sensi di legge

Articolo 1. Premessa

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto la gestione in forma associata della Funzione polizia municipale e polizia amministrativa locale.
2. La gestione associata di cui al precedente comma ha la finalità di perseguire obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza ottimizzando le risorse umane e strumentali a disposizione.
3. La gestione associata svolge tutte le funzioni attinenti alle attività di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, giudiziaria e ad ogni altra materia demandata da leggi o regolamenti al Comune o direttamente alla Polizia Locale. Le attività e procedure di riferimento, assolvono alle seguenti finalità:
 - a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dagli organi competenti, con particolare riferimento alle norme concernenti la polizia urbana, la polizia amministrativa, la polizia ambientale, l'edilizia, il commercio ed i pubblici esercizi;
 - c) effettuare i controlli sulla mobilità e sulla sicurezza stradale, comprensivi delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti stradali di concerto con le forze e altre strutture di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della

strada), nonché l'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado a seguito di specifico accordo con la Dirigenza scolastica;

d) assicurare la tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;

e) assicurare la tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva delle attività di polizia edilizia ed ambientale, anche in relazione ad eventuali sistemi di gestione certificati implementati dai singoli Comuni;

f) assicurare la tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale attraverso attività di prossimità, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, quest'ultime nei termini previsti dall'articolo 5 della Legge 65/1986

g) svolgere attività di supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;

h) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività e di compiti istituzionali del Comune;

i) collaborare con gli organi di Polizia dello Stato e di protezione civile nel soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano il loro intervento;

l) emettere i provvedimenti di competenza.

Articolo 2. Funzioni affidate

1) L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti e le attività di polizia locale e amministrativa già posti in esecuzione negli enti locali associandi. Le funzioni del Servizio Associato di Polizia Locale, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 2, sono:

a) polizia amministrativa;

b) polizia commerciale ed annonaria, compresa la gestione dei mercati ordinari, straordinari e delle fiere dei prodotti dell'ingegno con versamento dei plateatici ai rispettivi comuni;

c) polizia edilizia;

d) polizia ambientale;

e) polizia stradale;

f) polizia urbana;

g) polizia rurale e veterinaria, la cui gestione amministrativa dei cani e degli altri animali randagi è gestita autonomamente dai comuni territorialmente competente rispetto al luogo di cattura/rinvenimento;

h) pubblica sicurezza;

i) polizia igienico sanitaria;

j) educazione stradale;

k) cessione fabbricati, e gestione adempimenti amministrativi per extracomunitari;

l) accertamenti per il rilascio autorizzazioni occupazioni suolo pubblico;

m) rilascio autorizzazioni per installazione insegne pubblicitarie;

n) comunicazioni e collaborazione con Uffici Tributi dei vari Comuni per la gestione dei tributi e delle entrate patrimoniali comunali;

o) controllo periodico e su richiesta del Comune, della vegetazione a ridosso delle viabilità pubblica;

p) servizio di controllo del territorio;

q) servizio di informazione e comunicazione;

r) servizio rilascio licenze ed autorizzazioni di PS e commerciali di competenza comunale;

s) servizio di scorta e trasporto gonfalone svolto in ragione delle risorse disponibili prioritariamente per i rispettivi Comuni di dipendenza ed in subordine per i Comuni che forniscano risorse umane alla presente convenzione;

t) servizio di assistenza per i funerali e manifestazioni varie;

u) servizio di assistenza accesso scolastico;

v) accertamenti anagrafici;

- w) gestione verbali e contenzioso;
 - x) riscossione proventi e formazione del ruolo per la relativa riscossione;
 - y) formazione ed aggiornamento;
 - z) segnalazioni ai comuni relative all'illuminazione pubblica ed al cattivo stato di manutenzione delle strade, piazze e vie pubbliche;
 - aa) assistenza tecnica alla gestione della segnaletica stradale orizzontale e verticale
 - bb) gestione servizio notifiche per il Comune di Pogno, per gli altri Comuni tale servizio potrà essere svolto previa stipula di apposita delega preventivamente approvata dalle Giunte Comunali di Gozzano e dei Comuni interessati, salvo contingenti e temporanee necessità.
 - cc) funzioni di gestione operativa del servizio stesso;
- 2) E' esclusa dalla presente convenzione ogni altra funzione non espressamente sopra richiamata e non attinente le funzioni di Polizia Municipale di cui all'art. 5 della L.07/03/1986 n° 65 Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale e della L.R. 30 novembre 1987 n° 58.
 - 3) Il Sindaco del Comune Capo Convenzione svolge le funzioni di cui all'art. 2 della L. 07/03/1986 n° 65 Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 9.
 - 4) I sindaci dei Comuni convenzionati avanzano le proprie osservazioni al Sindaco del Comune capo convenzione, ovvero in casi contingibili ed urgenti richiedono direttamente i necessari interventi al comando di polizia locale.

Articolo 3. Finalità

- 1) La gestione unitaria è finalizzata a garantire:
 - a) la presenza diffusa su tutto il territorio dei Comuni associati delle forze di P.L. per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, per la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti nella misura determinata dalla presente convenzione;
 - b) l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio dei comuni convenzionati;
 - c) il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio di competenza al fine di garantire la tutela e sicurezza della popolazione;
- 2) Viene pertanto costituito il Servizio Associato di Polizia Locale formato dagli agenti dipendenti dai Comuni associati ai sensi della legge n. 65/86 e del D.Lgs 267/00.
- 3) La responsabilità del Servizio di Polizia locale viene affidata alla figura di un responsabile di servizio - Comandante di Polizia Municipale cat. D.
- 4) La sede operativa è in appositi locali presso la sede del Comune di Gozzano che viene qui indicato come comune capo convenzione.

Articolo 4. Comune capo convenzione - Modello organizzativo

- 1) Le amministrazioni contraenti individuano il Comune di Gozzano quale sede e capo convenzione per il coordinamento, l'attuazione e la gestione del servizio/funzione Polizia Locale.
- 2) La gestione associata è organizzata a mezzo della costituzione di un Ufficio Comune/Comando di Polizia Locale.
- 3) L'ufficio Comune/Comando di Polizia Locale non è una struttura dotata di personalità giuridica, pertanto l'attività svolta dal medesimo è imputabile giuridicamente ai Comuni convenzionati e il personale non dipendente dal Comune di Gozzano, pur restando nella dotazione organica dell'Ente di appartenenza, è distaccato presso la sede del Comando del Servizio Associato di Polizia Locale. Tale soluzione, accentrando gli spazi lavorativi, la gestione operativa del personale e delle attrezzature, comporta di riflesso un efficiente utilizzo delle risorse umane e strumentali, la razionalizzazione delle procedure e, in sintesi, un

miglioramento della qualità del servizio rispetto ad una gestione autonoma da parte dei Comuni convenzionandi delle risorse rispettivamente disponibili.

- 4) I documenti emessi dalla Polizia Locale nell'ambito del Servizio Associato qui disciplinato recano l'intestazione: Comune di Gozzano – Servizio Associato Polizia Locale – Gozzano – Pogno – Soriso e gli indirizzi postali e pec nonché il recapito telefonico dell'ufficio comune di Gozzano.
- 5) I documenti emessi dal Servizio Associato per conto dei singoli comuni, quali ad es. le ordinanze di competenza della polizia locale, recano l'intestazione del rispettivo comune.

Articolo 5. Decorrenza e durata della convenzione

- 1) La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata sino al 31/12/2026.
- 2) L'esercizio unificato del servizio di polizia locale e amministrativa decorre dal giorno successivo alla stipula della presente convenzione.
- 3) L'eventuale recesso anticipato dalla delega di funzioni, sia totale che parziale, impone comunque al Comune recedente di liquidare integralmente con le scadenze inizialmente pattuite, al Comune di Gozzano gli importi inizialmente concordati sino alla data di cui al precedente comma 1). Il recesso e la cessazione delle funzioni delegate al servizio associato, hanno efficacia dal giorno di esecutività della delibera consiliare che lo sancisce.
- 4) La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento c o n s e n s u a l e approvate dal Consiglio Comunale di tutti gli enti convenzionati. L'atto di scioglimento consensuale contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune. In caso di scioglimento consensuale non opera l'obbligazione di cui al precedente comma 3). Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che rimane operante finché i Comuni convenzionati siano almeno due. La cessazione delle funzioni delegate al servizio associato, ha efficacia dal giorno di esecutività dell'ultima delibera consiliare di scioglimento ovvero dal giorno successivo alla naturale scadenza della convenzione.

Articolo 6. Ammissione di nuovi comuni o enti

- 1) L'istanza di ammissione di nuovi Comuni alla funzione associata, deve essere presentata al Comune capo convenzione che la trasmette per conoscenza a tutti i Comuni associati.
- 2) L'istanza di ammissione è esaminata dalla Conferenza dei Sindaci ed è poi sottoposta all'approvazione dei singoli Consigli Comunali.

Articolo 7. Modifiche della convenzione

- 1) Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi adottate dai Consigli Comunali di tutti gli enti convenzionati.
- 2) Il recesso di Comuni convenzionati o l'adesione di altri Comuni alla gestione associata costituiscono modifica della presente convenzione.
- 3) Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata.

Articolo 8. Ambito territoriale

- 1) L'ambito territoriale del servizio unificato di polizia locale è individuato nel territorio dei Comuni convenzionati.

- 2) Del pari ogni riferimento alla competenza territoriale che la legge 7 marzo 1986 n. 65 e la legge regionale 30 novembre 1987 n° 58 fanno, si intende esteso a tutti i Comuni convenzionati o che si convenzioneranno con il Comune capo convenzione per tutto il periodo di vigenza delle rispettive convenzioni.
- 3) Relativamente al porto dell'arma, il servizio di polizia locale, dovrà attenersi al regolamento del Comune capo convenzione; se dotato dell'arma in via continuativa, il relativo provvedimento si intende esteso al territorio dei Comuni convenzionati.

Articolo 9. Forme di consultazione

- 1) La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente atto. È composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati.
- 2) Alle riunioni della stessa possono partecipare su richiesta dei Sindaci, con funzioni consultive, altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile ed opportuna per il conseguimento degli scopi indicati dalla convenzione.
- 3) La conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capo convenzione e si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che uno dei Sindaci ne faccia richiesta. Assume le sue determinazioni a maggioranza dei componenti.
- 4) Spetta alla Conferenza dei Sindaci:
 - a) stabilire i programmi e gli obiettivi della gestione associata, i cui indirizzi vengono dettati al Responsabile della gestione;
 - b) proporre ai Consigli Comunali degli Enti associati il convenzionamento con ulteriori Comuni, l'ampliamento dei servizi convenzionati, le modifiche al testo della presente convenzione;
 - c) controllare periodicamente, e comunque almeno semestralmente l'andamento della gestione dei servizi convenzionati, il conseguimento degli obiettivi assegnati, l'opera del comando integrato e la qualità dei servizi prestati;
- 5) fornire il parere sulla nomina del Responsabile del Servizio Associato e del vice comandante e quantificare la misura delle retribuzioni di posizione e di risultato.
- 6) Entro la fine del mese di febbraio, il Comandante trasmette una relazione sullo stato delle attività attuate in convenzione nel corso del precedente anno solare, con rendicontazione degli accertamenti e relativi proventi introitati in unico conto corrente intestato al servizio di Polizia Locale del comune di Gozzano. Questo liquiderà, attraverso i propri uffici finanziari, i relativi importi di rispettiva competenza.

Articolo 10. Personale

- 1) Il personale di polizia locale dei Comuni convenzionati viene assegnato al servizio associato di polizia locale ed impiegato sul territorio dei comuni convenzionati senza alcun vincolo di provenienza.
- 2) Le funzioni di responsabile del Servizio/Comandante sono espletate da personale, individuato dalla Conferenza dei Sindaci nel rispetto delle modalità di assunzione e di copertura di posti di responsabile di servizio determinati dalla vigente normativa in materia di Enti locali.
- 3) Il Responsabile/Comandante coordina l'impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle esigenze del servizio ed assolve le funzioni di cui all'art. 9 della Legge 65/86. Ha altresì il compito di:
 - a) recepire le direttive generali del Sindaco del comune capo convenzione ed elaborare piani operativi;
 - b) svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio;
 - c) relazionare periodicamente, e comunque tutte le volte che venga richiesto o lo ritenga opportuno, sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato.

- d) relazionare tempestivamente al Sindaco di ciascun Comune, su richiesta dello stesso, sul servizio svolto nel territorio del proprio Comune o su singoli fatti e/o circostanze;

Articolo 11. Trattamento economico, orario di lavoro e prestazioni straordinarie

- 1) Il suddetto personale mantiene il trattamento giuridico ed economico del rispettivo ente di dipendenza., fatti salvi eventuali miglioramenti economici correlati alla specificità delle attività svolte (es. turnazioni – progetti finalizzati – previdenza integrativa etc) che a parità di prestazioni dovranno essere riconosciute a tutto il personale coinvolto ed erogati dai rispettivi enti di dipendenza.
- 2) L'orario di servizio del Servizio associato di Polizia locale è definito dal lunedì al venerdì non festivi dalle ore 07.15 alle 20.00, il sabato non festivo dalle ore 07.15 alle 14.15 con prolungamento straordinario in caso di eventi pomeridiani eccezionali indifferibili (es. cortei funebri – manifestazioni civili e religiose etc.)
- 3) L'orario di lavoro articolato in cinque giorni settimanali, dal lunedì al sabato non festivi, nel ricalcare quanto già in essere, viene qui definito come segue:
 - a) responsabile del servizio 36 ore settimanali così determinate:
 - i) lunedì – martedì – giovedì dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 14.10 alle 17.30
 - ii) mercoledì giovedì dalle 08.00 alle 13.30
 - b) personale di vigilanza che svolge servizi in turno a rotazione periodica per complessive 35 ore settimanali:
 - i) da lunedì a venerdì
 - (1) turno antimeridiano dalle 07.15 alle 14.15
 - (2) turno pomeridiano dalle 13.00 alle 20.00
 - ii) sabato mattino presenza ridotta (minimo un agente):
 - (1) dalle 07.15 alle 14.15 (la presenza in turno del sabato comporta di regola la fruizione di riposo il lunedì antecedente nel rispetto delle 35 ore settimanali)
 - c) Il personale che non effettua prestazione lavorativa in turno:
 - i) concorre al calcolo della continuità del servizio di cui all'art. 23 del CCNLL 2016-2018 di minimo 10 ore giornaliere, non avendo però diritto all'indennità di disagio per turno prevista al c.5 del medesimo articolo.
 - ii) può fruire di una flessibilità oraria di max ½ ora rispetto agli orari di ingresso e di uscita previsti per ogni frazione lavorativa, da compensare in caso di deficit prestazionale giornaliero programmato entro la successiva giornata lavorativa.
- 4) Diverse determinazioni in materia di orario di lavoro concernenti in particolare:
 - flessibilità oraria;
 - turnazione
 - orario multiperiodalepotranno essere assunte previa Conferenza dei Sindaci e confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori.
- 5) Le prestazioni in orario straordinario di lavoro rese per eventi contingenti sono svolte dal personale appartenente al Servizio Associato di Polizia Locale indistintamente su tutto il territorio dei Comuni convenzionati, con conguaglio dei costi di personale da farsi trimestralmente fra gli enti datori di lavoro e il comune sul cui territorio è stato prestato il lavoro straordinario. Nel caso di Comune privo di personale dipendente, i relativi importi verranno da questo liquidati al Comune capo convenzione che provvederà a reversalizzarli al comune datore di lavoro dell'operatore impegnato.
- 6) Stante la peculiarità del servizio di Polizia, in occasioni di eventi straordinari ed imprevisti che ne richiedano la presenza in servizio, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, avverse condizioni meteo climatiche, sinistri stradali, attività di P.G. o amministrativa indifferibile, la prestazione straordinaria andrà comunque resa anche in caso di esaurimento del budget di cui al successivo comma 8, fatto salvo l'obbligo per l'amministrazione comunale sul

cui territorio viene svolta l'attività di polizia di garantire la copertura finanziaria dei relativi oneri di maggiorazione oraria per provvedere al conguaglio fra enti indicato al comma 5.

- 7) Le prestazioni in orario straordinario di servizio rese per eventi istituzionali programmati non realizzabili nel corso del normale orario di servizio, sono svolte con organizzazione del servizio attuata nell'ottica della turnazione delle presenze, ove non sia stata espressa la spontanea disponibilità dei singoli operatori.
- 8) Per la copertura finanziaria dei servizi di cui ai precedenti c.5 e 6, le amministrazioni comunali datrici di lavoro comunicano mensilmente al responsabile di servizio di Polizia Locale il budget utile alla copertura delle prestazioni in orario straordinario. Esaurito il budget la prestazione in straordinario, reso in occasione di eventi straordinari programmabili ed indifferibili è rimessa alla volontà negoziale delle parti non potendosi dar luogo all'opzione di cui all'art.38 c. 7 CCNLL 14/9/2000 (libera scelta del lavoratore tra liquidazione ore prestate o inserimento in banca ore).
- 9) Gli importi per la copertura finanziaria delle prestazioni straordinarie, ad eccezione di quanto espressamente indicato al precedente c. 6, devono essere contabilizzati in ragione della corrispondente tariffa oraria di prestazione per livello retributivo, indipendentemente dalla libera scelta del lavoratore di fruire di riposo compensativo/banca ore ovvero remunerazione della prestazione resa in straordinario
- 10) Le prestazioni in orario straordinario di servizio rese per eventi organizzati da privati programmati e non realizzabili nel corso del normale orario di servizio, sono svolte con organizzazione del servizio attuata nell'ottica della una turnazione delle presenze, ove non sia stata espressa la spontanea disponibilità dei singoli operatori. Tali prestazioni a totale carico dei soggetti organizzatori, oltre alla remunerazione della corrispondente prestazione secondo la tariffa per la fascia oraria in cui è stata eseguita, consentono al lavoratore di fruire, entro un anno, di un riposo compensativo di durata oraria equivalente alla prestazione lavorativa, se questa è stata resa in giorno festivo o di riposo.
- 11) Il lavoratore che rende le prestazioni di cui al c. 12 in giornata non festiva o diversa da quella di riposo settimanale può optare fra la liquidazione dell'intera spettanza parametrata alla fascia oraria ovvero per l'inserimento nella banca delle ore lavorate godendo quindi della liquidazione della sola maggiorazione oraria corrispondente.
- 12) La prestazione lavorativa straordinaria contingente o programmabile indifferibile è rispettivamente autorizzata e disposta dal responsabile del servizio in osservanza delle indicazioni della presente convenzione ed è altresì disciplinata dall'art. 5 c.2 del D.Lgs 165/2001 ed è resa dal lavoratore ai sensi del presente atto e dell'art. 2104 Codice Civile (giusto parere ARAN RAL 206 del 05/06/2011)
- 13) La durata complessiva del lavoro prestato non può superare la media di 48 ore settimanali comprensive delle ore di prestazione straordinaria o rese presso altri enti, calcolata nell'arco temporale di sei mesi.

Articolo 12. Beni strumentali

Per lo svolgimento delle attività d'istituto sono affidate in comodato d'uso al Servizio Associato di Polizia Locale rappresentato dal Comune Capo Convenzione, gli automezzi, le attrezzature tecniche ed i beni mobili attualmente in uso al servizio di Polizia Locale dei singoli Comuni.

Articolo 13. Copertura delle spese di funzionamento del servizio

- 1) Sono a carico dei singoli Comuni che provvedono direttamente a coprire:
 - a) spese di gestione degli uffici siti nei rispettivi territori, ferma restando la verifica e la ricerca di soluzioni di ottimizzazione ed economie di scala;
 - b) utenze fisse e generali degli uffici periferici;
 - c) spese di formazione e aggiornamento professionale del personale;

- d) le spese afferenti la segnaletica orizzontale e verticale per i rispettivi territori di competenza
 - e) le spese per il personale dipendente impiegato nella convenzione per il vestiario, per gli stipendi, per il salario accessorio previsto nei contratti collettivi, per lo straordinario fatto salvo quanto indicato al precedente art. 11, per i contributi ed ogni altro emolumento dovuto;
 - f) i costi assicurativi, mentre le tasse di proprietà dei veicoli sono sostenuti dai Comuni proprietari/possessori degli stessi.
- 2) Il Comune di Pogno, che attualmente fornisce una risorsa umana avrà:
 - a) Servizio operativo sul proprio territorio per n° 21,5 ore lavorative settimanali
 - b) servizio notificazioni ed accertamenti anagrafici all'interno del monte ore di cui al punto a)
 - c) servizio di polizia amministrativa presso il comando del Servizio Associato
 - 3) I comuni convenzionati che non forniscono risorse umane vedranno l'erogazione di servizi sul territorio in ragione della quota di compartecipazione parametrata ad un costo orario attuale quantificato in € 35,00

Articolo 14. Gestione dei procedimenti sanzionatori e contenzioso

- 1) I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative accertate dal Servizio Associato di Polizia Locale di spettanza dei Comuni, vengono versati su conto corrente intestato al servizio di Polizia Locale del Comune di Gozzano e ripartite ai comuni territorialmente competenti detratte:
 - a) spese di procedimento € 15,00 per singolo accertamento;
 - b) spese di notifica € 5,88 oltre spese postali per ogni notifica;
 - c) spese contenzioso a fronte Autorità Amministrativa € 50,00;
 - d) spese contenzioso non patrocinato da professionista incaricato a fronte del GdP € 150,00
- 2) I procedimenti esecutivi verranno istruiti per tutta la vigenza della convenzione dal servizio associato di Polizia Locale per conto del Comune competente che dovrà curarne direttamente l'emanazione.
- 3) Il Comune territorialmente competente ove ritenga opportuno ovvero debba necessariamente ricorrere al patrocinio legale in sede di contenzioso, procederà ad incaricare autonomamente il proprio patrocinante sostenendone direttamente i relativi costi.
- 4) Le conseguenze di una mancata tempestiva costituzione in giudizio sono a totale carico del Comune territorialmente competente.

Articolo 15. Destinazioni dei proventi derivanti da accertamenti di violazione alle norme del Codice della Strada

- 1) Ogni Comune aderente alla convenzione provvederà ai sensi dell'art. 208 c. 5 e 5 bis del D.Lgs. 285/1992, alla ripartizione dei proventi sanzionatori di propria competenza derivanti dall'accertamento di violazioni alle norme del Codice della Strada, riservando alla valutazione di ogni singolo Ente in merito alla destinazione di una quota non inferiore al 12,5% a misure di assistenza e previdenza per il personale di Polizia locale e non inferiore al 12,5% per finanziamento di progetti di potenziamento di servizi finalizzati alla sicurezza urbana e sicurezza stradale, nonché, di servizi di prevenzione alle violazioni di cui all'art. 186 – 186 bis e 187 del cds, rinviando in ogni caso l'adozione dei successivi atti nell'autonomia di ciascun ente.
- 2) Nel caso di volumi sanzionatori accertati annui particolarmente elevati che siano almeno il doppio della media degli accertamenti annuali registrata dal 01/01/2022 al 31/12/2024, le ripartizioni minime sopra indicate potranno essere rivalutate con voto unanime della conferenza dei sindaci, previo confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
- 3) I valori di riferimento vengono computati calcolando gli importi sanzionatori nel minimo della sanzione edittale.
- 4) La rivalutazione non costituirà modifica della convenzione.

Articolo 16. Programmazione e controllo sull'attività svolta per la gestione del servizio

Entro il 31 marzo di ogni anno, il comando di Polizia Locale trasmetterà all'ufficio ragioneria del Comune Capo convenzione il resoconto delle attività di servizio che a sua volta trasmetterà ai comuni convenzionati:

- una dettagliata relazione a consuntivo dell'attività svolta, sino al 31/12 dell'anno precedente, dal Servizio Associato di Polizia Locale con i dati di carattere generale, i dati riferiti a ciascun Comune, con indicazione dei costi di gestione e di investimento e delle sanzioni introitate e la relativa ripartizione.
- l'eventuale adeguamento dei costi di convenzione sulla scorta dell'indice ISTAT di aumento dei prezzi al consumo nel corso del precedente anno, degli eventuali aumenti dei costi di gestione dell'intera struttura polizia locale e dell'eventuale aumento dei costi di personale dovuti a progressioni di carriera, aumento indennità, rinnovi contrattuali.

Articolo 17. Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad una commissione composta da tre membri nominati dai Consigli Comunali di Gozzano, Pogno e Soriso scegliendo fra i propri consiglieri. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, nel rispetto del principio del contraddittorio senza particolari formalità.

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Articolo 18. Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile, alle leggi in materia di polizia locale e alla normativa vigente.

IL SINDACO DEL COMUNE CAPOCONVENZIONE DI GOZZANO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SORISO

IL SINDACO DEL COMUNE DI POGNO